

Sent. n. 80/2025 pubbl. il 21/10/2025

Cron. n. : 1066/2025

Rep. n. 87/2025 del 21/10/2025

Liquidazione

Controllata

n. 44/2025



**TRIBUNALE DI PESARO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 43 2025 Rg. avviato su domanda di  
IPIFIN COLLECTION SRL

**RICORRENTE**

contro

SALVATORE ANTONIO PAONE

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

In data 20.05.2025 la soc. Ipin Collection srl presentava ricorso con cui richiedeva l'apertura a carico di Salvatore Antonio Paone del procedimento di liquidazione controllata.

Nessuno si costituiva per la parte resistente, nonostante la ritualità della notifica effettuata dalla ricorrente a mezzo ufficiale giudiziario (perfezionatasi con consegna a mani proprie in data 01.07.2025).

Ciò posto, rilevato che:

(-) Salvatore Antonio Paone risiede a Mondolfo (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi



individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) la ricorrente si afferma titolare – per averli ricevuti in qualità di cessionaria dalla soc. Ifis Investing Npl (a sua volta cessionaria di Penelope spv srl) – di un credito vantato originariamente dalla Banca dell'Adriatico;

(-) sono in atti sia il contratto di cessione in blocco dei crediti che l'elenco dei crediti ceduti (tra i quali quello del ricorrente di euro 70.456,92 identificato dal n. 9673841 – vd. sul punto la comunicazione di cessione di Ifis di cui alla pag. 45 dell'elenco suddetto);

(-) per il credito in parola, la creditrice Banca dell'Adriatico (per il tramite di Italfondiaro spa) aveva ottenuto il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Pesaro il 21.01.2013 e ad esso era seguito un pignoramento;

(-) appare possibile affermare – non potendo far conto sulla versione della parte debitrice non costituitasi – che la società ricorrente sia pertanto creditrice nei riguardi del Paone della somma indicata e quindi sia legittimata alla domanda;

(-) ricorre poi la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente non risulta eserciti attività di impresa in proprio (o si sia cancellato da meno di un anno) sicché non pare assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore versa poi in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare del debito di circa 70 mila euro da tempo non onorato e l'assenza di giustificazioni individuabili;

(-) l'art. 268 cod. crisi prevede che *“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3”*;

(-) come visto, la norma addossa al resistente tanto l'onere di avanzare richiesta all'OCC quanto di eccepire la carenza di attivo;



- (-) nel caso di specie, il debitore non si è costituito né risulta abbia attivato l'OCC sicché l'onere gravante sulla parte debitrice - in ordine alla possibile insufficienza di attivo - deve ritenersi non realizzato, ciò che autorizza l'avvio del procedimento concorsuale;
- (-) l'ammontare del credito della parte creditrice, infine, supera la soglia di legge di euro 50.000,00;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Antonio Salvatore Paone nato a S. Cipriano D'Aversa (CE) il 24.12.1966 e residente in Mondolfo via Litoranea n. 169;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore il dott. Gianni Lomma;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili - ove tenute - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione a cura del liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 d.p.r. 115/02 ove ne ricorrano i presupposti.

Pesaro, il 07.10.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in caso*  
Pesaro, li *21* *di* *ottobre* *2025*  
*del* *registro*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Vitali Romina)

